

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, recante il Codice del Terzo Settore (di seguito CTS), la fondazione denominata **"FONDAZIONE ANLU E.T.S."**,

La Fondazione ha sede in CAPUA (CE). Ai soli fini dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si precisa che l'indirizzo della sede è al Corso Gran Priorato di Malta n. 25.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

La fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto finchè rimarrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito anche RUNTS), indicando negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione al RUNTS.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

La Fondazione ha durata illimitata.

La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

ARTICOLO 2

Scopo e Attività

La fondazione non ha scopo di lucro ed è costituita per perseguire finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, promuovendo iniziative nei settori: dell'educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale il tutto mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale appresso indicate.

2.1 La Fondazione che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di svolgere attività di raccolta fondi per ricerca medico-scientifica nel campo della cura e dello studio delle malattie oncologiche, genetiche e dello spettro autistico. La Fondazione promuove ed incoraggia la ricerca scientifica anche mediante l'istituzione di centri di ricerca oppure mediante iniziative intese ad approfondire e diffondere la conoscenza delle malattie muscolo scheletriche, della loro cura e riabilitazione in particolare laddove il dolore cronico crea disabilità, ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale.

La Fondazione intende perseguire le suddette finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, lett. d), g) e h) del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione, in conformità alle finalità statutarie e nel rispetto della normativa vigente, svolge le seguenti attività di interesse generale, anche mediante l'erogazione di donazioni, contributi, finanziamenti e altre forme di sostegno economico e materiale:

a) Sostegno alla ricerca scientifica e sanitaria, con particolare riferimento a:

- finanziamento di progetti di ricerca oncologica e genetica;
- promozione e sostegno di iniziative per l'assistenza domiciliare a malati oncologici;
- istituzione e assegnazione di borse di studio per la formazione e la specializzazione in ambito medico, scientifico e sociale;
- finanziamento di terapie, interventi e progetti volti ad aiutare bambini con disturbi dello spettro autistico, anche attraverso il supporto a famiglie e strutture dedicate;

b) Contrasto alla violenza di genere e promozione dei diritti delle donne, mediante:

- donazioni e finanziamenti a favore di progetti in linea con le direttive delle Nazioni Unite (ONU) per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne;
- realizzazione e sostegno di campagne di sensibilizzazione, partnership con centri antiviolenza, attività di prevenzione e supporto alle vittime;
- promozione della sicurezza, della dignità e dei diritti delle donne in ogni ambito sociale;

c) Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio, attraverso:

- l'attività di digitalizzazione degli archivi storici per la divulgazione della memoria storica (ambito culturale);
- la promozione di progetti ambientali, inclusi interventi

di piantumazione di alberi, creazione di aree verdi, riqualificazione di giardini pubblici e installazione di aiuole fiorite anche attraverso la raccolta di fondi e donazioni;

- la promozione della cultura ambientale e della salute, favorendo la crescita di nuovi spazi verdi e il miglioramento della qualità della vita per le generazioni future inclusi gli interventi per migliorare l'aria e la salubrità negli ambienti con particolare riguardo a quelli scolastici, ospedalieri e più in generale dei luoghi aperti al pubblico

d) Gestione e destinazione di beni immobili e beni mobili anche di interesse storico e culturale anche mediante:

- restauro e conservazione di beni immobili ed immobili;
- organizzazione di raccolte fondi e iniziative promozionali;
- istituzione di sportelli informativi collegati a centri ospedalieri e altre strutture sanitarie;
- utilizzo come sedi per la creazione di housing sociale e sviluppo di attività di fundraising;

e) Gestione e destinazione di terreni, anche ricevuti in donazione o comunque acquisiti, per:

- progetti di riconversione agricola sostenibile e rigenerativa;
- sviluppo di viticoltura sperimentale o sociale e microvinificazioni di pregio;
- promozione di strumenti e iniziative per incentivare l'attività di giovani agricoltori;
- realizzazione di attività educative e sociali, inclusi spazi per attività terapeutiche di vario genere;

f) Gestione di donazioni testamentarie, da destinare alle finalità statutarie della Fondazione, secondo le volontà dei donanti e nel rispetto della normativa vigente.

g) Sostegno agli orfani;

La Fondazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività connessa, strumentale o accessoria rispetto alle finalità sopra indicate, purché compatibile con la normativa vigente e con il proprio scopo statuario anche attraverso l'organizzazione di corsi per il sociale (cucina, presentazione libri, concerti, aste di vario genere) di attività di promozione culturale anche in ambito enogastronomico, l'attività di vendita di beni e servizi per il perseguimento degli scopi di cui sopra e potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni del contributo del 5 per mille dell'IRPEF, da destinare esclusivamente alle attività di interesse generale sopra elencate, in conformità alle disposizioni di legge;

In tale ambito, la Fondazione intende poter organizzare eventi e iniziative di carattere informativo e formativo, anche in collaborazione con istituti scolastici, finalizzati alla promozione della dieta mediterranea, nonché alla

valorizzazione della cucina italiana quale patrimonio culturale riconosciuto dall'UNESCO.

La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purchè siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, secondo i criteri ed i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati ad enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro promuovere intese e collaborazioni con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, con la finalità di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni.

3.2 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché accessorie per natura in quanto integrative delle stesse.

3.3 Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di Università, Enti di Ricerca ed altre Fondazioni, Associazioni, APS o ODV, purché operino nel campo della ricerca scientifica e per il sostegno al benessere sociale ed ambientale;

3.4 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà senza alcuna finalità sindacale, tra l'altro:

- istituire premi e borse di studio in modo da essere un punto di incontro e di riferimento per tutti gli addetti ai

lavori in Italia e all'estero;

- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese e collaborazioni con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Aziende sanitarie, altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, ritenute necessarie per l'attività di formazione continua;
- la Fondazione, mediante opportuni sistemi di verifica, può constatare l'effettivo svolgimento delle attività garantendone in aggiunta l'adeguato livello qualitativo;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

3.5 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.6 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni o altre utilità effettuati dai Fondatori all'atto della costituzione, o anche successivamente, con tale espressa e specifica destinazione e non potrà essere di valore inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Il Fondo di Dotazione rappresenta il "patrimonio minimo" della Fondazione, vincolato al conseguimento della personalità giuridica dell'ente. Esso è utilizzabile esclusivamente per la copertura di eventuali disavanzi di gestione, con obbligo, in capo al Consiglio di Amministrazione, di ricostituire tempestivamente lo stesso entro il limite del "patrimonio minimo".

b) dal Fondo di Gestione, costituito dai beni, mobili e/o immobili, ovvero da qualsiasi altro lascito, elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità passibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo (inter vivos o mortis causa), da terzi, pubblici o privati, anche di diritto estero e che concorrano ad incrementare il patrimonio disponibile della Fondazione.

Nel Fondo di Gestione sarà altresì ricompresa: (i) ogni rendita, provento e/o ricavo comunque derivante dal Patrimonio e/o dalle attività (anche strumentali, accessorie e connesse) svolte dalla Fondazione; (ii) ogni ulteriore contributo dei Fondatori (che non sia diretto ad incrementare il Fondo di Dotazione); (iii) ogni contributo eventualmente attribuito alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato o da altri enti, anche territoriali, o pubblici, ovvero da qualunque altro soggetto privato (persone fisiche e giuridiche).

Il Fondo di Gestione può essere utilizzato per le attività e la gestione della Fondazione secondo le scelte discrezionali del Consiglio di Amministrazione (nel rispetto di eventuali vincoli di scopo o di utilizzo indicati dal soggetto che disponga la singola elargizione).

Con regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione

sono stabiliti e disciplinati termini e modalità con i quali i terzi effettuano attribuzioni in favore della Fondazione, anche sulla base di contribuzioni ricorrenti, ovvero destinate a specifici programmi, comunque in diretto favore del Fondo di Gestione (il "Regolamento delle attività della Fondazione").

ARTICOLO 4

Bilancio

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il primo gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo che dovrà essere approvato dal C.D.A. entro il 30 (trenta) luglio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del CTS.

Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 31 (trentuno) luglio di ogni anno presso il RUNTS.

E' fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in caso di scioglimento individuale del singolo rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche nella Fondazione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le concessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai partecipanti, ai fondatori, ai componenti di organi amministrativi e di controllo, a coloro che, a qualsiasi

titolo, operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ARTICOLO 5

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione, che ai sensi dell'art. 15 Codice ETS, possono esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al C. d. A. di almeno 5 giorni, si dividono in Fondatori e Partecipanti.

L'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Fondatori sono i costituenti e quanti altri saranno riconosciuti in tale qualifica dai fondatori stessi all'unanimità. I Fondatori determinano il numero degli amministratori e nominano i primi amministratori, successivamente ad essi sarà riservata la nomina di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione.

Partecipanti sono le persone fisiche e giuridiche che si impegnano a contribuire, su base pluriennale, all'incremento della Fondazione, mediante apporto di denaro nella misura minima determinata dal C. d. A., di beni, di prestazioni d'opera se accettate dal C. d. A. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del C. d. A. su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. Il C. d. A. deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che si pronuncino i Fondatori.

Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla

Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario non eseguano la prestazione cui si erano impegnati. Le persone giuridiche, possono decadere anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 6

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Assemblea dei partecipanti;
- d) l'Organo di controllo e, ove nominato, il revisore dei conti.

ARTICOLO 7

Il Presidente della Fondazione è LANZA MARIATERESA per la durata della sua vita. Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del C. d. A. ha la legale rappresentanza dell'Ente, è responsabile dell'attuazione delle delibere del C. d. A., esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il C. d. A. può conferirgli in via generale o di volta in volta.

E' compito del Presidente:

- svolgere un ruolo chiave nel collaborare con tutti i partecipanti alla Fondazione, per sviluppare gli obiettivi ed i piani d'azione annuali per reclutare nuovi partecipanti e consentire a quelli attuali di contribuire a perseguire gli scopi della Fondazione;
- collaborare con i Presidenti di tutti i Comitati della Fondazione per promuovere le opportunità di proselitismo;
- sviluppare i diversi programmi offerti dalla Fondazione e promuovere i programmi in essere presso i partecipanti alla Fondazione;
- garantire che ad ogni nuovo partecipante sia assicurato un efficace orientamento e siano offerte delle opportunità per partecipare attivamente alle attività della Fondazione;
- vagliare tutte le opportunità per coinvolgere le nuove generazioni negli aspetti delle attività della Fondazione, includendo l'impostazione degli obiettivi, l'implementazione, la valutazione e la comunicazione dei progetti;
- comunicare le attività della Fondazione;

Il Presidente può rilasciare procure speciali e nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vicepresidente, ove nominato dal C. d. A. tra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del C. d. A.,

cura l'esecuzione delle relative delibere, i rapporti della Fondazione con enti, istituzioni ed organismi nazionali ed esteri, al fine di promuovere le finalità della Fondazione e la rappresenta ove la stessa sia presente e/o invitata. La carica di Presidente e Vicepresidente è a titolo gratuito.

ARTICOLO 8

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere formato da 3 a 7 membri designati dai Fondatori, i quali, in sede di nomina e di rinnovo, designeranno altresì il Presidente del Consiglio medesimo.

Al Consiglio di Amministrazione ed ai suoi membri si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., e le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui all'art. 2475 ter c.c..

L'ufficio di consigliere di amministrazione ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è onorario, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si considerano approvate se votate dalla maggioranza degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno, e tutte le volte in cui lo preveda la legge e/o lo Statuto, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da non meno di 2 (due) amministratori. La convocazione (contenente l'ordine del giorno) dovrà essere fatta dal Presidente, per iscritto, con qualsiasi strumento idoneo ad informare tutti i membri (inclusa la posta elettronica ordinaria), almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. Resta salva la possibilità di un termine inferiore nei casi di urgenza.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è ammessa la partecipazione anche con modalità telematiche a distanza.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, determina la decadenza automatica dall'incarico.

Il venir meno, per qualsivoglia causa o ragione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determina la decadenza dell'intero organo, e si dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio. Fermo quanto precede, in caso di cessazione dall'incarico di uno o più componenti, esso/i sono sostituiti con soggetto designato dai Fondatori, che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

ARTICOLO 9

Compiti, funzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri, di natura ordinaria e straordinaria, per la gestione delle attività della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi, nulla escluso ed eccettuato.

In particolare, e tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, ove obbligatorio, e di ogni altro documento e/o rendiconto obbligatorio per legge, trasmettendone copia all'Organo di controllo per acquisirne il preventivo parere;
- b) delibera sulla accettazione di donazioni, eredità, legati e di ogni tipologia di contribuzione (elargizione, liberalità, entrata, acquisizione o utilità) diretta alla Fondazione;
- c) delibera sulla decadenza dei propri membri;
- d) delibera l'assunzione di personale dipendente (nelle forme e con le modalità previste dalle leggi tempo per tempo vigenti, ivi incluso l'art. 16 Codice ETS); l'organizzazione di spazi, dotazioni e pianta organica della Fondazione;
- e) approva il Regolamento della Fondazione ed eventuali modifiche al presente Statuto, previo consenso dei Fondatori;
- f) istituisce e cura la tenuta dei libri sociali obbligatori o che comunque abbia ritenuto di adottare;
- g) delibera in materia di trasformazione o scioglimento della Fondazione, nei casi e modi previsti dalla legge, previa acquisizione di parere preventivo e vincolante dei Fondatori;
- h) nominare il componente o i componenti dell'organo di controllo e determinarne il compenso;
- i) nominare il revisore legale o la società di revisione legale, per libera scelta o se richiesto dalla legge;
- l) revocare i componenti degli organi della fondazione e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- m) su proposta del Presidente, stabilire annualmente il piano generale delle attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente statuto;
- n) delibera di istituire direzioni regionali, commissioni di studio, comitati per particolare problematiche.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, in seno alla Fondazione, comitati di indirizzo e consulenza, anche scientifica, cui richiedere pareri e studi inerenti specifici programmi, progetti ed iniziative, al fine della più efficiente e sistematica azione della Fondazione.

Il Regolamento delle attività della Fondazione, stabilirà le modalità di svolgimento dei lavori di tali comitati, a far parte dei quali potranno essere chiamati anche coloro che si

siano distinti per comprovata adesione ai valori ed esigenze della Fondazione. L'incarico di componente di tali comitati sarà onorario.

ARTICOLO 10

Assemblea dei Partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi del presente Statuto, è istituita l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti:

- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ulteriori rispetto a quelli nominati dai Fondatori qualora il Consiglio sia formato da più di tre membri;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del C. d. A., di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione da fissarsi a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del C. d. A. o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti. In seconda convocazione L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 11

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo è composto da un sindaco unico, nominato da C.D.A. Esso verrà scelto tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali e comunque aventi i requisiti previsti dalla legge.

Il mandato del sindaco unico ha durata di 3 (tre) esercizi, scadendo alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio concluso nel terzo anno dalla assunzione della carica, ed è rinnovabile.

L'organo di controllo:

(i) vigila sull'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto, ed esercita tutti i doveri di monitoraggio, controllo e verifica ad esso imposti dalla legge e dallo Statuto;

(ii) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento della gestione.

All'organo di controllo si applica quanto disposto dall'art. 30 del Codice ETS.

Nei casi previsti dalla legge, il **C.D.A.** nomina anche un revisore legale dei conti o una società di revisione, determinandone anche il compenso, cui si applica quanto previsto dall'art. 31 del Codice ETS. La revisione legale conti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e per tale ragione sono destinatari delle relative comunicazioni di convocazione.

ARTICOLO 12

La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè presidente della Fondazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 13

Estinzione o scioglimento della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualsivoglia causa o ragione intervenuti, il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (previo vincolante consenso dei Fondatori), che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione, previa acquisizione di parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice ETS, e secondo le modalità previste dall'art. 9 Codice ETS.

ARTICOLO 14

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di riferimento.

Articolo 15

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge applicabili in materia di fondazioni ed enti non lucrativi del Terzo Settore, ed in particolare: il Codice ETS ed il Codice Civile.

FIRMATO

LANZA Mariateresa, SCOTTO LAVINA Francesca e LAMPITELLA Maria, D'ADDIO Marco, IMMACOLATA CORCIONE TOMMASO IORIO
GAETANO GIULIANO - Sigillo.

[illegible]